



CITTÀ DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/4291 Cod. Fiscale 86000330786

UFFICIO TRIBUTI

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2020 ENTRO IL 16 GIUGNO 2020

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il termine per l'approvazione delle nuove aliquote IMU è stato fissato al 30/07/2020 mentre la conseguente pubblicazione sul portale del MEF deve avvenire entro il 28/10/2020.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

In tema di corretto computo dell'acconto dell'IMU 2020, la legge di Bilancio 2020 dispone che la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, quindi il soggetto passivo dell'IMU deve corrispondere in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota.

In caso di acquisto dell'immobile nel primo semestre del 2020 è percorribile la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762.

Per i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, nel 2019 esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI, il contribuente potrebbe non versare alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 erano esenti dall'IMU. Qualora si opti per la soluzione di versare l'acconto, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1% prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.